



COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali

Il presente regolamento è stato approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n.54 di data 29 settembre 2021

Indice

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 - (Definizioni)
- Art. 3 - (Principi generali)
- Art. 4 - (La cittadinanza attiva)
- Art. 5 - (Patto di collaborazione)
- Art. 6 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
- Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
- Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)
- Art. 9 - (Innovazione digitale)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 10 - (Disposizioni generali)
- Art. 11 - (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione di spazi pubblici

- Art. 12 - (Interventi di cura occasionale)
- Art. 13 - (Gestione condivisa di spazi pubblici)
- Art. 14 - (Interventi di rigenerazione/valorizzazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione di edifici

- Art. 15 - (Individuazione degli edifici)
- Art. 16 - (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V - Formazione

- Art. 17 (Finalità della formazione)

CAPO VI - Forme di sostegno

- Art. 18 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)
- Art. 19 - (Accesso agli spazi comunali)
- Art. 20 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
- Art. 21 - (Affiancamento nella progettazione)
- Art. 22 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
- Art. 23 - (Autofinanziamento)
- Art. 24 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
- Art. 25 - (Agevolazioni amministrative)

CAPO VII – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 26 - (Comunicazione collaborativa)

Art. 27 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 28 - (Prevenzione dei rischi)

Art. 29 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 30 - (Tentativo di conciliazione)

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 - (Clausole interpretative)

Art. 32 - (Entrata in vigore e Sperimentazione)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione, valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Il presente regolamento riconosce la già consolidata e fattiva collaborazione delle numerose associazioni locali e della cittadinanza nella valorizzazione conservazione e manutenzione dei beni comuni.
3. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento della cittadinanza per la cura e la rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
4. La collaborazione tra la cittadinanza e l'amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali in attuazione dell'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani e rurali: i beni materiali esistenti sull'intero territorio comunale, quelli immateriali e digitali, che la cittadinanza e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione/valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Altopiano della Vigolana nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadinanza attiva: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dalla cittadinanza attiva, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadinanza attiva definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali.

- f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani e rurali per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani e rurali svolta congiuntamente della cittadinanza e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) Interventi di rigenerazione/valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) Spazi pubblici: aree verdi, compresi boschi e pascoli, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- j) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet, sito del comune e canali social per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadinanza e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e la cittadinanza attiva improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con la cittadinanza attiva e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e della cittadinanza, quale elemento centrale nella relazione con la cittadinanza, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini e cittadine interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con la cittadinanza non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

- f) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadinanza e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con la cittadinanza avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa della cittadinanza e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti la cittadinanza attiva.

Art. 4 (La cittadinanza attiva)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. La cittadinanza attiva può svolgere interventi di cura e di rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui la cittadinanza si attivi attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui è portatrice la cittadinanza attiva in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singole cittadine e cittadini ad interventi di cura o rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati, secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e la cittadinanza attiva concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani e rurali oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti della cittadinanza, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - j) le cause di esclusione di singole cittadine e cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare, nel rispetto dell'art.12 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione",

atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

4. Rientrano tra i patti di cui al presente articolo gli accordi di collaborazione di cui all'art. 17 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione".

Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con la cittadinanza attiva può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione/valorizzazione.

2. La cittadinanza attiva può realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dalla cittadinanza attiva. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione/valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

3. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

4. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche sostenendo e promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

5. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune garantisce

la disponibilità di tali beni anche per la realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8 (Promozione della creatività urbana e rurale)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree del territorio o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può mettere a disposizione una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento per lo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9 (Innovazione digitale)

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione, in un'ottica di beni comuni digitali, all'utilizzo di dati e infrastrutture aperti ed al riuso del software sviluppato.
2. A tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, le proprie conoscenze tecnologiche, i dati, l'infrastruttura di accesso, spazi, piattaforme e codici di sviluppo rilasciati con licenze di tipo open source.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10 (Disposizioni generali)

1. La funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con la cittadinanza attiva è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e/o con i rappresentanti di territorio quali figure di riferimento per i cittadini.
2. Al fine di semplificare la relazione con la cittadinanza attiva, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura preposta all'istruttoria delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo un unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione ai fini della definizione della proposta. In fase sperimentale, la Giunta individua quale struttura preposta un assessore responsabile.

3. Al fine di garantire che gli interventi della cittadinanza attiva per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell'Amministrazione comunale che, attraverso delibera di giunta, ne approva l'oggetto e definisce i contenuti del patto di collaborazione di cui all'art.5.

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione di cui al Capo IV, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi la cittadinanza attiva, accettando le regole previste, può intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Il Comune può predisporre e pubblicare l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione/valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con la cittadinanza attiva. Rimane ferma la possibilità di presentare proposte di collaborazione anche con riferimento a spazi ed edifici diversi da quelli inseriti nell'elenco.

6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata con criteri di trasparenza e procedure di tipo partecipativo, volte a favorire le forme collaborazione tra le diverse componenti della cittadinanza attiva.

Art. 11 (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dalla cittadinanza, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

2. La proposta di collaborazione viene valutata dalla Giunta e quindi sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici competenti. Qualora l'ufficio competente ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere la struttura lo comunica al richiedente motivandone la decisione.

3. La struttura predispone, nel minor tempo possibile, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, la proposta di patto di collaborazione e la sottopone al Dirigente competente per materia per l'approvazione e successiva gestione. Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori Servizi coinvolti nella sua attuazione per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione in conformità alle disponibilità formalmente espresse dai Servizi stessi nella fase istruttoria.

4. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione di spazi pubblici

Art. 12 (Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma prevede la compilazione di un modulo predefinito messo a disposizione sulla rete civica del Comune.

Art. 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. la cittadinanza attiva si prende cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. la cittadinanza attiva non può realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadinanza attiva.

Art. 14 (Interventi di rigenerazione/valorizzazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione/valorizzazione degli spazi pubblici da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, della cittadinanza attiva. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione/valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.
3. Nelle proposte di collaborazione per la quali la cittadinanza attiva intende avvalersi di un professionista per la progettazione ogni relativo onere rimane a carico della stessa.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che la cittadinanza attiva assuma in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione/valorizzazione.
5. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione/valorizzazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici nel rispetto delle disposizioni in materia di attività contrattuale e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.
6. Gli interventi di rigenerazione/valorizzazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso

comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione di edifici

Art. 15 (Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione/valorizzazione avanzate dalla cittadinanza è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione/valorizzazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

Art. 16 (Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione/valorizzazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte della cittadinanza attiva, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutta la cittadinanza disponibile a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione/valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sulla cittadinanza attiva. Eventuali miglioramenti o addizioni

non ricadenti nel patto di collaborazione devono essere realizzati senza oneri per l'amministrazione.

CAPO V - Formazione

Art. 17 (Finalità della formazione)

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per la cittadinanza attiva, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadinanza e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni.
3. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
4. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 18 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono considerate di rilevante interesse pubblico ed assimilate alle occupazioni di cui all'art. 49 c.1 lettera a) del D.Leg.vo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm. e quindi esenti dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Non costituiscono attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, le quali raccolte sono disciplinate dalla normativa fiscale vigente, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modesto valore.

Art. 19 (Accesso agli spazi comunali)

1. La cittadinanza attiva che ne fa richiesta può utilizzare spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 20 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune può fornire direttamente o definisce tipologia e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. La cittadinanza attiva provvede alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e non vi apporta modifiche di propria iniziativa.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui i sottoscrittori del patto provvedano all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, materiali o strumenti individuati come necessari ai sensi del comma 1, i relativi costi rientrano tra le spese rimborsabili ai sensi del successivo articolo 22 e, se non consumabili e salvo la normale deperibilità, sono consegnati all'amministrazione al termine della collaborazione per il loro riuso.

Art. 21 (Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che la cittadinanza attiva è in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali alla cittadinanza nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 22 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura alla cittadinanza che svolge attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle

attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito, comprese le eventuali collaborazioni di figure professionali.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del rimborso spese è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art. 23 (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative della cittadinanza volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere per esempio:
 - a) la possibilità di dare immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dalla cittadinanza;
 - b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte della cittadinanza attiva, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali, crescenti al crescere delle risorse reperite dalla cittadinanza attiva.

Art. 24 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalla cittadinanza attiva nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalla cittadinanza attiva, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadinanza e amministrazione per la cura e la rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore della cittadinanza attiva agevolazioni, sconti e simili.

Art. 25 (Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che la cittadinanza attiva deve sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra la cittadinanza attiva e gli uffici comunali.

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 26 (Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con la cittadinanza attiva, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali.

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra la cittadinanza.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire alla cittadinanza di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadinanza, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni, facilitando alla cittadinanza interessata l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per la cittadinanza, compatibilmente con le risorse disponibili:

- a) gli strumenti e canali per comunicare e fare proposte, con particolare riferimento a quelli informatici
- b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;

Art. 27 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con la cittadinanza. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadinanza ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari od idonei a rivelare lo stato di salute.
1. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo la cittadinanza, quali la pubblicazione sulla rete civica

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

28 (Prevenzione dei rischi)

1. Alla cittadinanza attiva devono essere fornite, dalla Struttura competente, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. La cittadinanza attiva è tenuta ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti od acquistati che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nelle informazioni di cui al comma 1.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative della cittadinanza attiva contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Sono fatte salve eventuali coperture assicurative del Comune per danni a terzi ove operanti in ragione dell'oggetto della specifica collaborazione attivata.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa della cittadinanza attiva attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la

possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 29 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali concordati tra amministrazione e cittadinanza attiva e le connesse responsabilità.
2. La cittadinanza attiva che collabora con l'amministrazione alla cura e rigenerazione/valorizzazione di beni comuni urbani e rurali risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. La cittadinanza attiva che collabora con l'amministrazione alla cura e rigenerazione/valorizzazione di beni comuni urbani e rurali assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 30 (Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre componenti, di cui uno designato dalla cittadinanza attiva, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione/valorizzazione dei beni comuni urbani e rurali.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con la cittadinanza attiva a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 32 (Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva. La sua operatività è differita all'adozione delle misure organizzative necessarie per dare attuazione a quanto previsto.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento della cittadinanza attiva, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.